



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento per la tutela degli animali domestici e d'affezione

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2014



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Principi generali e finalità.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni.....	3
Articolo 3 - Competenze dei Comuni	3
Articolo 4 - Definizioni	4
CAPO II - ANIMALI IN GENERALE	4
Articolo 5 - Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono.....	4
Articolo 6 - Divieto di soppressione immotivata degli animali	6
Articolo 7 - Abbandono di animali	6
Articolo 8 - Smarrimento di animali	6
Articolo 9 - Rinvenimento di animali	7
Articolo 10 - Modalità di detenzione	7
Articolo 11 - Conduzione e trasporto di animali	7
Articolo 12 - Inumazione di animali	8
Articolo 13 - Attraversamento di animali – cartellonistica	8
CAPO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE	8
Articolo 14 - Vendita ed esposizione di animali.....	9
CAPO IV - IMPIANTI	9
Articolo 15 - Impianti per animali da compagnia	9
CAPO V – DIVIETI E DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	10
Articolo 16 - Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni.....	10
Articolo 17 - Esibizione di animali	10
Articolo 18 - Animali in premio e in omaggio.....	11
Articolo 19 - Pratiche vietate e amputazioni.....	11
Articolo 20 - Avvelenamento di animali	11
CAPO VI - CANI	12
Articolo 21 - Iscrizione all’anagrafe canina ed identificazione del cane.....	12
Articolo 22 - Custodia dei cani in aree all’aperto.....	12
Articolo 23 - Detenzione dei cani a catena	12
Articolo 24 - Rinuncia alla detenzione del cane e richiesta di autorizzazione per la cessione alle strutture pubbliche	13
Articolo 25 - Adozioni cani del canile anche a distanza	13
Articolo 26 - Conduzione dei cani ed accesso nelle aree pubbliche	13
Articolo 27 - Raccolta deiezioni	14
Articolo 28 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali	14
Articolo 29 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico.....	14
Articolo 30 - Centri di addestramento-educazione cani.....	15
CAPO VII - COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI	15
Articolo 31 - Definizione dei termini usati nel presente capo	15
Articolo 32 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori felini.....	15
Articolo 33 - Colonie feline	15
Articolo 34 - Alimentazione dei gatti	15
CAPO VIII - VOLATILI	16
Articolo 35 - Detenzione di volatili	16
CAPO IX - EQUIDI	16
Articolo 36 - Disposizioni particolari per gli equidi.....	16
CAPO X - ANIMALI ACQUATICI	16
Articolo 37 - Specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari	16
Articolo 38 - Pesci e crostacei destinati all’alimentazione umana	17
CAPO XI – ALTRI ANIMALI	17
Articolo 39 – Altri animali.....	17
CAPO XII - SANZIONI	17
Articolo 40 - Procedimento sanzionatorio.....	17
CAPO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	18
Articolo 41 - Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento.....	18
Articolo 42 – Limitazioni particolari per la realizzazione di recinti e manufatti per la custodia all’aperto di animali domestici.....	18
Articolo 43 - Rimozione di manufatti	18

Articolo 44 - Abrogazione di norme.....	18
Articolo 45 - Pubblicazione ed entrata in vigore.....	18
ALLEGATO A - DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI TEMPORANEI PER LA CUSTODIA DI ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE	19
Detenzione degli equidi in aree all'aperto	19
Detenzione di cani in aree all'aperto.....	20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Fucecchio, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto tra persone ed animali e ne disciplina la presenza sul territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale ecologica e biocentrica.
2. Il Comune di Fucecchio individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso i soggetti più deboli.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. A tal fine promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra tutti gli esseri viventi.
5. A tal fine promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
6. Condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco nel 1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano agli animali che vivono sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con le persone.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali domestici gli animali genericamente definiti "di affezione" (cani, gatti, e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, anfibi, tartarughe).
3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lvo 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
 - b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e la cui detenzione sono regolati da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - c. alle attività di ricerca scientifica autorizzata ai sensi del D. L.vo 116/92 recante Attuazione della direttiva CEE n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Articolo 3 - Competenze dei Comuni

1. Sono elencate di seguito le competenze dei Comuni in materia di animali domestici, in attuazione della L. 281/1991, della L.R. 59/2009 e del regolamento di attuazione D.P.G.R.38R/2011:
 - a) attuare piani di controllo delle nascite degli animali, attraverso la sterilizzazione;
 - b) risanare i canili comunali esistenti e costruire rifugi per i cani;
 - c) gestire i canili ed i gattili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o, ove ciò non sia possibile, con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

- d) censire, catturare, reimmettere nel loro territorio e provvedere alla cura ed al mantenimento dei gatti liberi appartenenti a colonie, anche attraverso l'Azienda U.S.L. o attraverso Associazioni di volontariato;
- e) catturare i cani vaganti con oneri a proprio carico;
- f) gestire canili municipali e canili rifugio;
- g) provvedere alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali e, ove ciò non sia possibile stipulare convenzioni con le Aziende U.S.L. o affidare il servizio ad Associazioni, o a soggetti privati, se non possibile altrimenti;
- h) garantire i livelli essenziali di tutela e benessere degli animali nei canili privati convenzionati affidatari del servizio di mantenimento e gestione dei cani randagi;
- i) rimuovere dal suolo pubblico carcasse animali, di qualunque specie, attraverso previa intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L.
- j) organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, aventi fini protezionistici, al fine del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici.

Articolo 4 - Definizioni

1. per «**animale domestico, d'affezione e da compagnia**»: si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dalle persone, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. *Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia almeno che non siano tenuti in condizioni di cattività nel rispetto delle norme generali per la tutela degli animali;*
2. per «**allevamento di cani e gatti per attività commerciali**»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
3. per «**commercio di animali da compagnia**»: *lo scambio di animali a fini di lucro e qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento;*
4. per «**canile sanitario o municipale**»: si intende la struttura di proprietà pubblica a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati in via temporanea, fino al termine del periodo di osservazione;
4. per «**canile rifugio**»: la struttura di proprietà pubblica che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento;
5. per «**canile privato convenzionato con le Amministrazioni comunali**»: la struttura privata che ospita i cani di proprietà comunale in attesa di collocamento.

CAPO II - ANIMALI IN GENERALE

Articolo 5 - Cura degli animali e degli ambienti in cui vivono

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. Per quanto riguarda la riproduzione, il detentore dell'animale dovrà prendersi cura dei nati e della loro successiva collocazione.
2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:
 - a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b. assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, nonché un adeguato livello di benessere fisico;
 - c. renderlo libero da parassiti;
 - d. garantire l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
 - e. *garantire l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;*

- f. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - g. garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
 - h. assicurare la regolare pulizia degli spazi di permanenza e dimora degli animali.
 - i. tranne motivate eccezioni, la separazione dei cuccioli dalla madre deve avvenire oltre il sessantesimo giorno di vita;
3. Ai fini del precedente punto "h", la prescrizione, di notevole rilevanza sotto il profilo igienico sanitario, si applica a tutti gli animali comunque presenti sulla proprietà. In linea generale, gli escrementi o liquami prodotti dagli animali devono essere rimossi giornalmente e collocati nel contenitore per la raccolta differenziata dell'organico, o convogliati in una vasca a tenuta stagna con successivo smaltimento a mezzo autobotte presso impianti di depurazione autorizzati o in alternativa trattati con le stesse modalità previste per le acque reflue domestiche, per la salvaguardia della igienicità e del decoro degli spazi, nei riguardi degli stessi detentori e delle proprietà confinanti.
 4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 5. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
 6. I proprietari e tutti i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di giardini, fondi, immobili, corti, balconi, ecc. devono tenere costantemente pulite le suddette aree da escrementi o altro materiale riconducibile alla presenza e allo stazionamento di animali in genere.
 7. Gli animali devono essere in regola con le eventuali norme nazionali o regionali in materia di iscrizioni o segnalazioni presso gli enti preposti (denunce Usl, anagrafe canina, ecc.) per una più facile rintracciabilità e salvaguardia sanitaria degli animali.
 8. *Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità.*
 9. *La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari ed è la soluzione consigliata per tutti gli animali d'affezione.*
 10. *L'accertamento della violazione degli obblighi del responsabile di un animale elencati nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato è soggetta all'applicazione delle seguenti sanzioni:*
 - *comma 2 lett. a): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 80 ed euro 500 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "rifornimento giornaliero di acqua che deve essere sempre presente nella ciotola e di cibo in dosi adeguate";*
 - *comma 2 lett. b): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 80 ed euro 500 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "visita medico-veterinaria per certificazione stato di salute animale";*
 - *comma 2 lett. c): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 30 ed euro 200 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "visita medico-veterinaria per certificazione stato di salute animale";*
 - *comma 2 lett. d)-e)-f)-g): si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 30 ed euro 200 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "rispetto modalità di detenzione animali definite nell'art. 10 del regolamento comunale per la tutela animali domestici e attività motoria per animale";*
 - *comma 2 lett. h), comma 3 e comma 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 80 ed euro 500 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "pulizia giornaliera delle aree di stazionamento animali";*
 - *comma 3 lett. i) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 80 ed euro 500;*

- comma 4, 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 80 ed euro 500 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "rispetto modalità di detenzione animali definite nell'art. 10 del regolamento comunale per la tutela animali domestici";
 - comma 8 e comma 9: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ad euro 600;
11. Chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.

Articolo 6 - Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili.
2. È consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone nel rispetto della procedura definita dal regolamento regionale 38R/2011 e ss.mm. che prevede l'attestazione da parte di una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo medici veterinari che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore della struttura presso la quale l'animale è custodito, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. Copia del certificato deve essere inviata dal veterinario all'Azienda Sanitaria Locale di riferimento, entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento della violazione del comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 150 ed euro 900,00.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento della violazione delle altre disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600.
6. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ai sensi dell'art. 544bis del Codice Penale.

Articolo 7 - Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi giardini o parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di esemplari appartenenti alle specie della fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero, Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, o Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste.
3. L'abbandono di animali ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Articolo 8 - Smarrimento di animali

1. Il proprietario o il detentore di un animale deve adottare tutte le cautele necessarie per custodirlo ed impedire che possa vagare liberamente senza controllo.
2. In caso di smarrimento di un animale per il quale è prevista un'anagrafe, il detentore deve provvedere tempestivamente alla denuncia al Servizio Veterinario della ASL con il mezzo di comunicazione più rapido (cui seguirà entro 3 giorni comunicazione scritta).
3. Il Comune di Fucecchio introduce nel proprio sito istituzionale una sezione dedicata agli animali smarriti che i proprietari degli stessi hanno la possibilità di utilizzare quale canale di diffusione della notizia e strumento di agevolazione del ritrovamento. La segnalazione comunque non esclude l'applicazione di eventuali sanzioni per omessa custodia all'atto del ritrovamento e non sostituisce la denuncia obbligatoria di cui al comma 1.
4. L'accertamento della violazione del comma 1 e 2 del presente articolo, fatta salva l'applicazione dell'art. 672 del Codice Penale, nei casi in cui si tratti di animali pericolosi o che creino pericolo per l'incolumità pubblica o l'incolumità delle persone, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 150.

5. *Oltre alla sanzione per omessa custodia, sono rimesse al proprietario del cane le spese di cattura e custodia del cane presso il canile. Dette spese sono imputate anche in caso di trasferimento al canile disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 42, salvo quanto previsto all'art. 26. Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancato pagamento si prevede l'iscrizione a ruolo.*

Articolo 9 - Rinvenimento di animali

1. Chiunque rinviene un animale, presumibilmente abbandonato, è tenuto a darne immediata comunicazione, indicando il luogo esatto dell'avvistamento, ai competenti uffici comunali (Polizia Municipale o Ufficio Ambiente), i quali provvederanno agli adempimenti necessari.
2. E' vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale e altri uffici pubblici.
3. E' vietato altresì occuparsi personalmente della cattura dell'animale, del suo trasporto e della detenzione presso la propria abitazione o altro luogo diverso da quello del ritrovamento, o della conduzione presso il canile, salvo che si tratti di animali feriti, che sia dimostrata una situazione di pericolo per l'incolumità dello stesso o delle persone e l'impossibilità a contattare i competenti uffici comunali, o che si sia ricevuta apposita autorizzazione da parte degli stessi.
4. Il Comune di Fucecchio introduce nel proprio sito istituzionale una sezione dedicata agli animali rinvenuti.
5. *L'accertamento della violazione del comma 1, 2 e 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 150.*

Articolo 10 - Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - b) ventilazione assente o insufficiente;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria in relazione alle dimensioni dell'animale.
2. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.
3. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo *articolo 23*.
4. *Per la custodia dei cani e degli equidi all'aperto o di altri animali domestici ad essi assimilabili si applica quanto disposto ai successivi articoli 22 e 36 e dal Disciplinare tecnico Allegato A.*
5. *Per la custodia di volatili, animali acquatici ed altri animali si applica quanto disposto ai successivi articoli 35, 37, 38 e 39 e dal regolamento regionale 38R/2011 e ss.mm.*
6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
7. E' vietato detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi.
8. *Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sulla detenzione degli animali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100 ed euro 600 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "rispetto modalità di detenzione animali definite nell'art. 10 del regolamento comunale per la tutela animali domestici".*

Articolo 11 - Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato condurre animali al guinzaglio da veicoli.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, anche se di carattere temporaneo, ferite o danni fisici.

3. *Nei casi non disciplinati dal Regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la Direttiva 64/432/CE e la Direttiva 93/119/CE e il regolamento CEE 1255/1997, il trasportatore dell'animale adotta le seguenti misure:*
 - a) *Frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;*
 - b) *Utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.*
4. *Le misure di cui al comma 3 sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204 comma 1 lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione Nuovo Codice della Strada).*
5. *Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano altresì le disposizioni del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.*
6. *Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.*
7. *E' vietato detenere animali sui veicoli, ancorché appositamente attrezzati, oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto.*
8. *E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta, comunque breve.*
9. *E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bagagliai chiusi delle auto.*
10. *Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche e/o di comprovata pericolosità. Animali di piccola taglia potranno accedere ai mezzi pubblici solo se custoditi all'interno di appositi trasportini.*
11. *La violazione del comma 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 150 ed euro 900.*
12. *La violazione delle restanti disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ad euro 600.*

Articolo 12 - Inumazione di animali

1. *Oltre all'incenerimento negli appositi impianti di animali deceduti, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva od infestiva trasmissibile all'uomo o agli animali tramite certificato veterinario.*
2. *Limitatamente alle specie per le quali sia prevista l'anagrafe, il ricorso al sotterramento deve essere esplicitamente segnalato contestualmente alla denuncia di morte, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/2014 e ss.mm..*
3. *Per il sotterramento devono essere rispettate le norme di cui al Reg. CE 1069/2009 ed all'accordo Stato - Regioni del 07.02.2013 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009" e ss.mm. recepite con la D.G.R.T. 63/2014.*

Articolo 13 - Attraversamento di animali – cartellonistica

1. *Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, dovrà essere installata apposita cartellonistica segnaletica che dovrà indicare, con figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata dai singoli attraversamenti.*

CAPO III - ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Articolo 14 - Vendita ed esposizione di animali

1. *Fatta salva la normativa sul commercio e quella in materia igienico-sanitaria, nonché le disposizioni del successivo art. 15, la vendita di animali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:*
 - a. *gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere dell'animale, dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza;*
 - b. *gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo, in particolare separando, curando e segnalando agli organi competenti, gli eventuali esemplari ammalati;*
 - c. *le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite;*
 - d. *è fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici, che possono essere esposti nelle vetrine;*
 - e. *negli esercizi commerciali in sede fissa gli animali possono essere tenuti in esposizione per non più di 5 ore giornaliere; a tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione;*
 - f. *i cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento regionale DPGR 38R/2011;*
 - g. *gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo;*
 - h. *le attività commerciali su aree pubbliche, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 12 ore giornaliere e con le modalità previste dal regolamento regionale DPGR 38R/2011 e ss.mm. in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali.*
2. *E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro autovidimato di carico e scarico degli animali in vendita.*
3. *E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria.*
4. *Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso di formativo documentabile.*
5. *Non è consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per più di 30 giorni in attesa di vendita.*
6. *Alle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche si applicano le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia definite nel regolamento regionale D.P.G.R. 38R/2011 e ss.mm.*
7. *La violazione del comma 1 lett. h) del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 80 ed euro 480.*
8. *La violazione del comma 5 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 80 ed euro 480.*
9. *La violazione delle restanti disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600 e la sospensione dell'attività da uno a tre giorni.*

CAPO IV - IMPIANTI

Articolo 15 - Impianti per animali da compagnia

1. Per la localizzazione, la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, riattivazione e riconversione di impianti produttivi funzionali all'esercizio di:
 - a) canili sanitari o canili rifugio;
 - b) canili privati convenzionati con le Amministrazioni comunali;
 - c) attività di allevamento di cani e gatti per attività commerciali;
 - d) attività di commercio di animali da compagnia;

si ricorre alle procedure di cui al D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive), previo nulla osta dell'Azienda Usl di cui all'art. 24 del D.P.R. 08.02.1954, tranne per le attività di toelettatura, ricomprese tra le attività di commercio, per le quali non risulta necessario il suddetto nulla osta.

2. Deve essere verificato anche il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.
3. *L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.*
4. *E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua o con le modalità vietate dal presente Regolamento; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici ed elettrici.*
5. *Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune ove viene praticato l'addestramento e all'Azienda Usl di riferimento.*
6. *Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'Azienda Usl.*
7. *La violazione del comma 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600.*
8. *La violazione del comma 5 e 6 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 80 ed euro 480 e la sanzione accessoria dell'obbligo di attuare le prescrizioni impartite "presentazione comunicazione inizio attività al Comune ed all'Azienda Usl e vidimazione registro attività presso l'Azienda Usl".*

CAPO V – DIVIETI E DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Articolo 16 - Spettacoli viaggianti, esposizioni, manifestazioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano:
 - a) alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati;
 - b) *alle manifestazioni storiche e culturali registrate nell'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione ed autorizzate annualmente dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'Azienda Usl;*
 - c) *alle esposizioni agricolo-zootecniche autorizzate dal Comune su parere dell'Azienda Usl;*
 - d) *alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per le quali si rinvia allo specifico regolamento;*
 - e) *alle mostre di animali autorizzate dal Comune su parere dell'Azienda Usl.*
4. *E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.*
5. *La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600 oltre che la cessazione dell'attività.*

Articolo 17 - Esibizione di animali

1. E' vietato esibire cuccioli di età inferiore ai quattro mesi.

2. E' vietato esibire animali non in buono stato di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà ed in generale *utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio*.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito di iniziative a scopo di adozione e raccoglimento di fondi a sostegno dell'attività delle associazioni.
4. *La violazione del comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 80 ed euro 480.*
5. *La violazione delle altre disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600 oltre che la cessazione dell'attività.*

Articolo 18 - Animali in premio e in omaggio

1. *E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.*
2. *la violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600.*

Articolo 19 - Pratiche vietate e amputazioni

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
 - b) stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%. Tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
 - c) la colorazione artificiale di animali e la vendita di animali colorati artificialmente.
2. *Sono inoltre vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici, ed in particolare:*
 - a) *il taglio della coda;*
 - b) *il taglio delle orecchie;*
 - c) *la recisione delle corde vocali;*
 - d) *l'asportazione di speroni e artigli;*
 - e) *l'asporazione o la limatura dei denti.*
3. *Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 2, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia una copia all'Azienda Unità Sanitaria Locale di riferimento entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento.*
4. *Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.*
3. *Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del comma 2 lett. a), del comma 3 e del comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 150 ed euro 900.*
4. *Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione delle altre disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100 ed euro 600.*

Articolo 20 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, di alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. La segnalazione dovrà essere formulata a norma della vigente L.R.T. n. 39/2001 e delle eventuali ordinanze ministeriali se vigenti.

CAPO VI - CANI

Articolo 21 - Iscrizione all'anagrafe canina ed identificazione del cane

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani, salvo i cani appartenenti alle Forze Armate ed alla Polizia ed i cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo sono obbligati a richiedere:
 - l'iscrizione del cane presso l'anagrafe canina;
 - l'identificazione elettronica del cane mediante inoculazione di microchip.
2. Entro i 60 giorni di vita del cane, e comunque prima della cessione del cane, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane provvede all'iscrizione presso l'anagrafe canina.
3. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede all'immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo.
4. Iscrizione ed identificazione sono contestuali.
5. *Il responsabile del cane segnala per iscritto all'Azienda UsI:*
 - a) *la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;*
 - b) *la morte o la cessazione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro 30 giorni da quando il fatto si è verificato.*
6. *La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 100 ed euro 600.*
7. *La violazione del comma 5 lett.a) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 80,00 ed euro 480,00.*
8. *La violazione del comma 5 lett. b) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 50,00 ed euro 300,00.*

Articolo 22 - Custodia dei cani in aree all'aperto

1. *Per la custodia dei cani in recinto/box si applica il disciplinare tecnico per la realizzazione di manufatti temporanei per la custodia di animali domestici e d'affezione allegato al presente regolamento.*
2. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

Articolo 23 - Detenzione dei cani a catena

1. *La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore al giorno, a condizione che la catena di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed i luoghi di riparo di cui agli articoli precedenti.*
2. *Le caratteristiche della catena devono essere adeguate alla taglia dell'animale.*
3. *E' vietato l'uso del collare con punte, del collare a strozzo, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, nonché delle cinghie sottopancia. L'uso di quest'ultime è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.*
4. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

Articolo 24 - Rinuncia alla detenzione del cane e richiesta di autorizzazione per la cessione alle strutture pubbliche

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, residente presso il Comune di Fucecchio, nel caso per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può richiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile comunale.
2. Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, i competenti uffici si pronunciano sulla domanda, sottoposta a silenzio-assenso.
4. Le spese per la cattura del cane e per la detenzione presso il canile, restano a carico del proprietario del cane. Le spese dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancato pagamento si prevede l'iscrizione a ruolo.
5. *In caso di accertate condizioni di disagio economico-sociale le spese di cattura e custodia del cane restano a carico del Comune.*

Articolo 25 - Adozioni cani del canile anche a distanza

1. Il Comune di Fucecchio riconosce la funzione sociale dell'adozione, da parte di soggetti privati, di cani abbandonati o randagi ospitati nei canili;
2. Il Comune, al fine di prevenire il sovraffollamento dei cani presso le strutture di ricovero, può prevedere forme di incentivo, consistenti nella concessione di contributi in denaro a titolo di rimborso spese, in forme di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o medicinali o altri tipi di servizi all'adottante;
3. E' possibile adottare anche a distanza un cane ospitato in canile, secondo le modalità e previo pagamento della tariffa definiti con provvedimenti di esecuzione del presente regolamento. All'adottante a distanza è consegnato un attestato con la foto e le caratteristiche salienti dell'animale prescelto e con l'attestazione della sua funzione di "tutore" per il periodo prescelto.
4. Nel caso in cui dovessero essere accertati maltrattamenti dell'animale affidato verrà disposta la revoca dell'adozione.

Articolo 26 - Conduzione dei cani ed accesso nelle aree pubbliche

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree previste al comma 3 del presente articolo;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
2. Il Sindaco, per comprovati motivi legati a esigenze di igiene e sicurezza pubblica, potrà vietare con apposita Ordinanza l'accesso dei cani in aree in cui si svolgono manifestazioni o altri luoghi affollati.
3. Potrà essere vietato, altresì, l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini o le aree destinate alle attività sportive, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. L'individuazione di dette aree sarà disposta con successivo deliberazione di Giunta comunale.
4. Potranno essere individuate con deliberazione di Giunta comunale aree a verde pubblico appositamente destinate alla sgambatura degli animali. In tali aree è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
5. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono utilizzati:

- a) dalle Forze dell'ordine;
 - b) per il salvataggio in acqua;
 - c) per il salvataggio in emergenza per calamità naturali;
 - d) per partecipare a programmi di Pet Therapy;
 - e) per la pastorizia (ma solo durante l'utilizzo);
 - f) per la caccia (ma solo durante l'utilizzo).
6. Temporanee deroghe all'obbligo della museruola possono essere concesse sulla base di certificazione veterinaria per condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche del cane e saranno esibite a richiesta degli organi di vigilanza.
 7. *La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50 ed euro 300.*

Articolo 27 - Raccolta deiezioni

1. *Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 59/2009, chi accompagna cani nelle zone pedonali, nelle aree a verde pubblico, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi e in ogni altro spazio o area pubblica (marciapiedi, vie, piazze...), deve essere munito di paletta ecologica o comunque di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.*
2. *L'accompagnatore dell'animale deve provvedere a rimuovere le deiezioni solide nei luoghi sopraindicati.*
3. *Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani-guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere a terra gli escrementi.*
4. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. compresa tra euro 80,00 ed euro 480,00.*

Articolo 28 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico.
2. I proprietari o detentori hanno cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al Sindaco.
4. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con un apposito cartello.
5. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili.
6. *La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50 ed euro 300.*

Articolo 29 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso dei cani su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Fucecchio.
2. Il cane dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54).
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce cani sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo e all'autista.
4. *La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50 ed euro 300.*

Articolo 30 - Centri di addestramento-educazione cani

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, è fatto obbligo per lo svolgimento delle attività di addestramento dei cani, della tenuta di un registro vidimato dall'Azienda Usl, dal quale risulti, per ogni cane in addestramento, la registrazione e l'indicazione dei seguenti dati:
 - a. certificato medico veterinario rilasciato da un medico veterinario libero professionista, attestante l'idoneità del soggetto ad essere sottoposto ad addestramento;
 - b. estremi dell'identificazione (tatuaggio o microchip);
 - c. generalità del proprietario;
 - d. generalità dell'istruttore;
 - e. finalità dell'addestramento;
 - f. modalità e durata dell'addestramento.
2. Il registro di cui al precedente comma deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.
3. *La violazione del comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. 59/2009 e ss.mm. di cui all'articolo 15 del presente regolamento comma 8.*

CAPO VII - COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 31 - Definizione dei termini usati nel presente capo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore felino".
4. Il Comune, unitamente all'Azienda sanitaria, ricorrendo anche all'ausilio di associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo regionale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Articolo 32 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori felini

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori felini, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al tutore felino deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei tutori felini a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Articolo 33 - Colonie feline

1. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie preventivamente sentita l'associazione protezionistica che la gestisce.

Articolo 34 - Alimentazione dei gatti

1. I tutori felini potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I tutori felini sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

CAPO VIII - VOLATILI

Articolo 35 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, ivi compresi quelli utilizzati per attività connesse all'esercizio della caccia, le gabbie non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie e le voliere devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
4. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.
5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali, o migratrici, senza adeguata protezione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la detenzione di uccelli utilizzati per attività connesse all'esercizio della caccia, disciplinata dalla normativa di settore.
8. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

CAPO IX - EQUIDI

Articolo 36 - Disposizioni particolari per gli equidi

1. Si considerano gli equidi animali assimilabili ai domestici quando siano detenuti in numero massimo di due per ogni nucleo familiare e terreno di proprietà (o di cui almeno uno dei componenti del nucleo familiare stesso abbia la disponibilità a qualsiasi titolo).
2. *Per la custodia dei cavalli in recinto si applica il disciplinare tecnico per la realizzazione di manufatti temporanei per la custodia di animali domestici e d'affezione allegato al presente regolamento.*
3. La detenzione di due capi equidi tenuti allo stato brado o semibrado non comporta l'obbligo di concimaia, ma una periodica pulizia dell'area con smaltimento delle deiezioni nelle forme previste dalle vigenti normative.
4. La detenzione di un numero di equidi superiore a due costituisce allevamento, per il quale si rinvia alla specifica normativa vigente in materia.
5. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

CAPO X - ANIMALI ACQUATICI

Articolo 37 - Specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato alle dimensioni e al numero dei pesci contenuti.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
5. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

Articolo 38 - Pesci e crostacei destinati all'alimentazione umana

1. E' vietato lasciare l'ittiofauna viva in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' vietato porre l'ittiofauna marina viva in acqua dolce, e viceversa.
3. E' vietato vendere o conservare ittiofauna viva non immersa in acqua, nel rispetto di quanto previsto dalla O.M. 3-4-02 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" (G.U. 17 maggio 2002, n. 114).
4. E' vietato mantenere ittiofauna viva in vasche non adeguate al soggetto più grande presente. La lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
5. E' vietato mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquari, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 531 del 30.12.1992).
6. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
7. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

CAPO XI – ALTRI ANIMALI

Articolo 39 – Altri animali

1. *Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla L.R. 59/2009 ed al Regolamento regionale di attuazione D.P.G.R. 4.08.2011 n. 38R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995 n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e ss.mm.*
2. *La violazione delle disposizioni relative alle modalità di custodia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10 del presente regolamento.*

CAPO XII - SANZIONI

Articolo 40 - Procedimento sanzionatorio

1. *Tutte le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.*
2. *Nei casi previsti presente regolamento, alla violazione può conseguire, oltre che una sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria. In tal caso il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento. Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio Ambiente. Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale competente ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità.*
3. *Nel caso di urgenza, nel caso in cui le prescrizioni per l'adeguamento abbiano un contenuto specialistico, la comunicazione al Servizio Ambiente deve essere tempestiva. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal rispetto dei termini di adempimento previsti nelle norme del presente*

regolamento ed a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.

4. *Chi non si adegua alle prescrizioni impartite nell'ordinanza è soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100 ed euro 600. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del C.P. quando l'ordinanza di adeguamento alle prescrizioni imposte è emessa come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.*
5. *Nell'ordinanza può essere previsto che in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, oltre alla sanzione, può essere disposto il trasferimento dell'animale presso strutture di ricovero pubbliche o convenzionate con l'Amministrazione comunale o l'affidamento ad associazioni per la tutela degli animali con spese a carico del proprietario/detentore dell'animale.*
6. *In caso di accertate condizioni di disagio economico-sociale le spese di cattura e custodia dell'animale restano a carico del Comune.*

CAPO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 - Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, si provvederà su parere dell'Autorità Sanitaria Veterinaria dell'Azienda USL.

Articolo 42 – Limitazioni particolari per la realizzazione di recinti e manufatti per la custodia all'aperto di animali domestici

1. *La realizzazione di recinti e manufatti per la custodia all'aperto di animali domestici deve rispettare il Discipinare Tecnico Allegato A e deve essere conforme alle norme, ai regolamenti ed alla pianificazione urbanistica ed edilizia.*

Articolo 43 - Rimozione di manufatti

2. I manufatti ed i ricoveri utilizzati per le finalità di cui al presente Regolamento non costituiscono trasformazione permanente del territorio, e dovranno essere rimossi entro 60 giorni dalla cessazione della detenzione di animali domestici o d'affezione.
3. La mancata rimozione dei manufatti entro i termini di cui al comma 1 costituisce violazione urbanistico edilizia, e sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti in materia.
4. Riscontrate difformità di manufatti ed opere rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi della normativa urbanistico edilizia vigente.

Articolo 44 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.

Articolo 45 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo comunale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO A - DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI TEMPORANEI PER LA CUSTODIA DI ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE

Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Per la detenzione degli equidi all'aperto si applicano le disposizioni del Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

1. DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE

1.1 Norme generali

Per il ricovero all'aperto gli equidi devono disporre di un'area proporzionale al numero di equidi e non inferiore a mq 800 per animale, almeno che non si tratti di un ricovero temporaneo per un periodo massimo di 3 mesi, per il quale può essere sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide.

Nell'area gli equidi devono disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate e di un'adeguata protezione che offra riparo dalle intemperie.

1.2 Caratteristiche tecniche per il ricovero dei cavalli all'aperto

I recinti

I recinti sono realizzati con staccionate in legno di altezza minima di mt 1,20 ed altezza massima di mt 1,50, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a mt 0,5 dal suolo. Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata.

La recinzione elettrificata può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata.

Le uscite devono essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli.

I cancelli devono essere chiusi e assicurati saldamente.

I ripari

Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.

La tettoia deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posta ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a 2,5 metri e non superiore a mt 3.

Il riparo deve essere costruito in legno e deve essere semplicemente ancorato al suolo, con copertura coibentata (es. lamiera grecata coibentata con poliuretano, pannello a forma di coppo coibentato con poliuretano con esclusione assoluta di materiali plastici lisci o ondulati) e deve avere un dimensionamento da mq 6 a mq 9, nel caso di detenzione di un solo esemplare e da mq 12 a mq 18, nel caso di detenzione di due esemplari.

I recinti devono essere localizzati ad almeno 20 metri dagli immobili adibiti ad abitazione situati in proprietà confinanti.

1.3 Procedimento edilizio

Per i recinti di cavalli all'aperto ad uso domestico e per la realizzazione del riparo con le caratteristiche del presente disciplinare deve essere presentata Comunicazione per attività edilizia libera ai sensi dell'art. 80 c. 2 lett. d) della L.R. 1/2005.

Come previsto dall'articolo 42 del Regolamento sulla tutela degli animali domestici i recinti e ed i ripari sono realizzati conformemente alle norme, ai regolamenti ed ai piani urbanistici ed edilizi.

2. INDICAZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE

Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle deiezioni la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno dal proprietario/responsabile.

Detenzione di cani in aree all'aperto

1. DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE

1.1 Norme generali e definizioni

Per il ricovero all'aperto i cani devono disporre di una superficie minima di mq 8, proporzionale al numero di cani detenuti, fino al numero di 3 cani. Oltre i 3 cani e fino a 5 cani detenuti nel medesimo recinto, la superficie minima destinata a ciascun cane è ridotta a 4 mq per il 4° 5° cane. In tutti gli altri casi, resta il limite minimo di superficie pari a mq 8 a cane.¹

Di seguito la tabella esemplificativa relativa alle superfici minime per i recinti.

N. cani	Calcolo superficie minima recinti	Superficie minima totale recinti
3	3 x 8,00 mq	24 mq
4	3 x 8,00 mq + 4,00 mq	28 mq
5	3 x 8,00 mq + 4,00 mq + 4,00 mq	32 mq
6	3 x 8,00 mq + 4,00 mq + 4,00 mq + 8,00 mq	40 mq

Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a sei mesi.

La superficie deve risultare sgombra di oggetti o ristagni d'acqua che ne riducano la piena fruibilità.

Nell'area i cani devono disporre di adeguate risorse alimentari e di un'adeguata protezione che offra riparo dalle intemperie e lasci a disposizione del cane zone di sole e di ombra.

Per recinto si intende uno spazio confinato all'aperto con fondo non impermeabilizzato.

Per box si intende uno spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.

Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.

1.2 Caratteristiche tecniche per il ricovero dei cani all'aperto

I recinti

I recinti sono realizzati con rete metallica zincata a maglia sciolta plastificata verde e con paletti verdi da recinzione in acciaio zincato a caldo, oppure con rete metallica zincata a maglia sciolta plastificata verde e paletti in legno.

In particolare, per i resedi di fabbricato la scelta tra i due sistemi di realizzazione dei recinti indicati nel precedente paragrafo è libera.

In tutti gli altri casi si deve utilizzare il secondo sistema di realizzazione indicato sopra.

Se per impedire la fuga dell'animale ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività è sufficiente una recinzione di altezza massima di mt 1,5 non ci sono limiti di superficie del recinto.

Se invece, per impedire la fuga dell'animale è necessario realizzare una recinzione di altezza più elevata, la superficie massima del recinto deve essere di mq 50.

La maglia della rete deve essere di dimensioni 30x30 mm con fili diametro 2,5 mm.

I cancelli devono essere chiusi e assicurati saldamente.

I ripari

Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua pulita, cambiata ogni giorno e di un riparo (cuccia, casotto ecc...) con le seguenti caratteristiche:

1. chiuso su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (problemi di illuminazione/ventilazione/temperatura);
2. con tetto impermeabilizzato;
3. sovrastato da ulteriore struttura di protezione dagli agenti atmosferici coibentata, con le caratteristiche di cui al successivo paragrafo, salvo che il recinto non sia utilizzato solo per temporanee esigenze di stallo ed il cane abitualmente sia tenuto nell'abitazione o in spazio diverso;
4. rialzato dal suolo e con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno costituito da platea in legno impermeabilizzato o soletta di cemento di spessore cm 5 della dimensione massima indicata per le tettoie;
5. di altezza non inferiore a quella del cane e non superiore ad una volta e mezzo la stessa;
6. di dimensioni tali da consentire al cane di potersi girare al suo interno, ma comunque non superiore a mq 1,50.
7. semplicemente ancorato al suolo.

Lo spazio recintato ed il riparo devono essere mantenuti puliti. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere disposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

Le tettoie

Le tettoie sovrastanti il riparo dei cani non devono essere inferiori a 3mq e superiori a 5 mq a cane.

Per un numero di cani superiori ad 1 si applica lo schema sottostante.

N. cani	Superficie minima tettoia	Superficie massima tettoia
1	3 mq	5 mq
2	$2 \times 3 \text{ mq} = 6 \text{ mq}$	$5 \text{ mq} + 3 \text{ mq} = 8,00 \text{ mq}$
3	$3 \times 3 \text{ mq} = 9 \text{ mq}$	$5 \text{ mq} + 2 \times 3 \text{ mq} = 11 \text{ mq}$
4	$3 \times 3 \text{ mq} + 1,5 \text{ mq} = 10,50 \text{ mq}$	$5 \text{ mq} + 2 \times 3 \text{ mq} + 1,5 \text{ mq} = 12,5 \text{ mq}$
5	$3 \times 3 \text{ mq} + 2 \times 1,5 \text{ mq} = 12 \text{ mq}$	$5 \text{ mq} + 2 \times 3 \text{ mq} + 2 \times 1,5 \text{ mq} = 14 \text{ mq}$
6	$3 \times 3 \text{ mq} + 2 \times 1,5 \text{ mq} + 3 \text{ mq} = 15 \text{ mq}$	$5 \text{ mq} + 2 \times 1,5 \text{ mq} + 3 \times 3 \text{ mq} = 17 \text{ mq}$

La copertura deve essere impermeabile (es. lamiera grecata coibentata con poliuretano, pannello a forma di coppo coibentato con poliuretano con esclusione assoluta di materiali plastici lisci o ondulati) possibilmente sovrastata da cannici o piante rampicanti per una migliore schermatura sia visiva che dai raggi solari.

Le tettoie possono considerarsi manufatti temporanei se rispettano le seguenti caratteristiche:

1. siano con struttura portante in legno o metallo, con assoluta esclusione di parti in muratura, salvo la pavimentazione sottostante che può essere costituita da platea in legno impermeabilizzato o da soletta di cemento di spessore cm 5 della dimensione massima prevista per le tettoie;
2. siano aperte almeno su tre lati;
3. abbiano altezza massima da terra di mt 1,80;
4. siano posizionate ad almeno mt 1,50 dal confine con altre proprietà.

Procedimento edilizio

Per la costruzione dei recinti, la realizzazione del riparo e della tettoia con le caratteristiche descritte nel presente disciplinare deve essere presentata Comunicazione per attività edilizia libera ai sensi dell'art. 80 c. 2 lett. d) della L.R. 1/2005.

Come previsto dall'articolo 42 del Regolamento sulla tutela degli animali domestici i recinti e ed i ripari sono realizzati conformemente alle norme, ai regolamenti ed ai piani urbanistici ed edilizi.

2. INDICAZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE

L'ubicazione del recinto/box dovrebbe essere scelta in modo tale che il cane, dal suo interno, sia in grado di vedere l'ingresso della proprietà e l'ingresso dell'abitazione. Lo spazio riservato, dovrebbe essere di dimensioni tali da permettere di avere quattro ambienti ben distinti:

- zona, lavabile, per il canile, (cuccia di adeguate dimensioni), con una platea antistante di uguali dimensioni dove il cane possa riposare all'aperto. La platea esterna dovrebbe essere in legno. La mobilità della platea è utile per favorire la pulizia e la disinfestazione estiva dai parassiti.
- zona, lavabile, dove somministrare i pasti e l'acqua;
- zona verde dove il cane può muoversi liberamente;

- zona con sabbia per le deiezioni del cane. Questa zona andrebbe pulita quotidianamente e la sabbia dovrebbe essere sostituita di tanto in tanto. Quest'area dovrebbe anche essere interessata da disinfezioni con battericidi non nocivi per il cane.

La 1^a e la 2^a zona dovrebbero essere coperte da una tettoia di protezione dalle intemperie e dal sole a picco. L'altezza della tettoia dovrebbe essere adeguata alle dimensioni del canile, perciò dovrebbe permettere una buona ventilazione senza essere troppo distante dal cane.

La sistemazione del box è importante. Se è in corrispondenza della recinzione della proprietà, è necessario rendere cieco il lato corrispondente al fine di evitare inutili stimoli visivi causati dalla presenza o dal passaggio di animali o persone.

Le norme per la detenzione di cani all'aperto sono applicabili anche per la custodia di altri animali d'affezione.